

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda Civile

riunito in persona dei giudici:

Dr. Mauro Vitiello	Presidente
Dr.ssa Laura Giraldi	Giudice
Dr.ssa Giovanna Golinelli	Giudice rel./est.

ha emesso il seguente

nel procedimento di concordato preventivo n. ~~XXXXX~~, originato dal ricorso depositato in data 16.5.2017 dal il Sig. ~~XXXXX~~ ~~XXXXX~~, nato a ~~XXXXX~~ (BG), il ~~XXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~, nella qualità di legale rappresentate della ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXX~~, con sede legale in ~~XXXXX~~, Via ~~XXXXX~~, con il quale ha proposto domanda per l'ammissione della predetta società alla procedura di concordato preventivo, nella forma prevista dall' art. 160, del R.D. 16 marzo 1942 n° 267 e successive modificazioni;

letti gli atti;

ha emesso il seguente

DECRETO

La proposta è ammissibile essendo imperniata sulla cessione di tutto il patrimonio sociale costituito da beni immobili e su un "accordo para-concordatario" con un istituto di credito titolare di un diritto di garanzia ipotecario su alcuni immobili del quale si dirà in seguito, per il soddisfacimento integrale delle predeuzioni, del ceto creditorio privilegiato e, nella percentuale assicurata del 20,15%, dei

creditori' chirografari, nel termine di circa 36 mesi dal decreto di ammissione.

Sia la relazione ex art. 161, III comma L.F. depositata con la domanda, che quella depositata con l'integrazione alla domanda in data 6.6.2017, sono redatte da professionista iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che attesta la fattibilità del piano concordatario e la veridicità dei dati, nonché della contabilità e della documentazione prodotta a supporto della domanda di concordato. Tali relazioni, indicative dell'iter dei controlli eseguiti e sufficientemente logiche, coerenti ed analitiche nella motivazione, devono ritenersi idonee a supportare la domanda diretta ad ottenere l'ammissione alla procedura.

Alla domanda sono, inoltre, allegati tutti gli ulteriori documenti previsti dell'art. 161 II e III comma L.F.

Il "patto para-concordatario" - nella formulazione integrata a seguito dei rilievi di illegittimità mossi dal Tribunale - prevede la vendita degli immobili gravati dall'ipoteca a favore di [REDACTED] mediante procedura competitiva e, qualora il prezzo ricavato dalla vendita dovesse risultare inferiore non solo a quello della perizia (€ 1.928.000,00), ma anche al credito ipotecario della banca (€ 1.866.638,00), o nel caso in cui non vi fosse alcun offerente, l'estinzione integrale del credito della banca mediante la *datio in solutum* degli immobili gravati oggetto del patto.

Nel caso di vendita a prezzo superiore al credito della banca, poi, l'eccedenza sarebbe destinata ai creditori chirografari, i quali potrebbero, quindi, ricevere somme percentuali superiori a quella assicurata del 20,15%.

Il patto prevede, inoltre, l'erogazione di "nuova finanza" ai sensi dell'art. 182 *quater* senza alcuna condizione o garanzia.

Infine, il Tribunale ritiene che, quale deposito a norma del novellato art. 163, II comma, n. 4) L.F., sia congruo l'importo di € 50.000,00.

P.Q.M.

letto l'art. 163, I e II comma L.F.,

1) ammette la ~~chiesta di ammissione~~, con sede legale in ~~via~~, Via ~~di~~, in persona del legale rappresentante ~~del~~, nato a ~~di~~ (BG), il ~~giudice~~, alla procedura di concordato preventivo;

2) nomina giudice delegato alla procedura la dr.ssa Giovanna Golinelli;

3) nomina quale commissario giudiziale il Dr. ~~_____~~;

4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 22.11.2017, alle ore 12,00, avanti al Giudice Delegato, presso l'aula delle udienze a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Bergamo;

5) dispone:

- che il Commissario provveda a comunicare a tutti i creditori;

la data dell'adunanza entro il 10.7.2017, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione;

l'indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà, entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al Registro delle Imprese);

l'invito a ciascun destinatario a comunicare, entro il termine di quindici giorni, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni;

l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario giudiziale;

- che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. in cancelleria entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente,

questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4) L.F., la somma di € 50.000,00, presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un primario istituto di credito;

- che la società in concordato metta a disposizione del commissario giudiziale, nel termine di sette giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie ai sensi dell'art. 163 secondo comma n. 4 bis) L.F.;

- la prededuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 quater L.F., del finanziamento che verrà erogato dalla [redacted] per consentire l'adempimento del versamento del deposito cauzionale;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, L.F.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il giorno 8 giugno 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL GIORNO 11/06/2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Petrella)

Il Presidente

Dr. Mauro Vitarello